

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (92)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4
Bruni Francesco (DC), <i>Relatore</i>	4
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4
Nardone Carmine (PCI)	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disciplina della riproduzione animale (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (4980)	4
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	4, 5, 7, 8
Bruni Francesco (DC)	8
Felissari Lino Osvaldo (PCI)	8
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	7
Martino Guido (PRI)	8
Tamino Gianni (Misto)	4, 7
Zuech Giuseppe (DC), <i>Relatore</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,40.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario ».

Ricordo che nella seduta del 30 ottobre scorso è stata svolta la relazione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARMINE NARDONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, al pari di altri concernenti le professioni collegate all'agricoltura, assume particolare importanza in vista della scadenza del 1992, che rende impellente la necessità di adeguare le normative relative alle categorie professionali in oggetto alla legislazione comunitaria.

Colgo l'occasione per dichiarare che il gruppo comunista cercherà di facilitare l'iter della proposta di legge relativa alla professione di perito agrario e per ricordare che anche altre professioni, come

quelle dell'agrotecnico e dell'agronomo, necessitano di una completa riforma della normativa.

Al di là dei possibili aggiustamenti che potranno essere apportati al testo e che il relatore si è impegnato a predisporre nei prossimi giorni, desidero sottolineare che le innovazioni introdotte dalla proposta di legge tendono ad affrontare un nodo strutturale che caratterizza tale professione in Italia rispetto ad altri paesi della Comunità europea. Si tende, cioè, a porre un maggiore accento sulle effettive capacità, piuttosto che sui contenuti strettamente scolastici dei diplomi di riferimento: si tiene conto, insomma, non solo delle discipline di insegnamento, ma anche del bagaglio di esperienze e delle opportunità formative necessarie per l'esercizio della professione in oggetto. Se si operasse diversamente, i nostri periti agrari non riuscirebbero a raggiungere un sufficiente grado di competitività rispetto ai professionisti di altri paesi. Ritengo che non sia tanto importante sviluppare la concorrenzialità tra diverse categorie operanti in Italia (come, purtroppo, fanno molti ordini professionali), quanto nei confronti degli altri paesi, studiando l'evoluzione e le potenzialità di sviluppo di questa professione nel quadro comunitario.

Anche in considerazione delle sollecitazioni più volte pervenute alla nostra Commissione da parte degli ordini dei periti agrari, sottolineo l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione del testo in esame e ribadisco la necessità di avviare quanto prima la riforma della normativa concernente gli agronomi e gli agrotecnici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO BRUNI, Relatore. In sede di replica, mi limito a richiamare quanto ho già affermato nella relazione. Il Comitato ristretto ha svolto un lavoro proficuo ed è giunto ad un risultato unanime, pertanto credo non vi sia bisogno di ulteriori precisazioni. Propongo che l'esame degli articoli della proposta di legge venga rinviato ad altra seduta.

ALESSANDRO GHINAMI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Considero molto positivo il lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha consentito di superare alcune preoccupazioni che la proposta di legge aveva suscitato presso il Ministero e raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Considero opportuno accedere alla richiesta del relatore e rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli della proposta di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della riproduzione animale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione animale », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 1990.

Ricordo che, nella seduta del 25 ottobre scorso, la nostra Commissione aveva iniziato la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

GIANNI TAMINO. Credo anch'io che, come è scritto nella relazione illustrativa del disegno di legge esaminato in prima lettura dal Senato, vi sia effettivamente la necessità di rivedere norme vecchie e, probabilmente, superate dai tempi.

L'articolato che abbiamo di fronte, però, a mio avviso non risponde in modo adeguato alle esigenze dell'allevamento che non può essere soltanto basato su logiche di tipo produttivistico, ma deve tener conto del rapporto esistente tra l'allevatore e l'animale allevato. Ciò manca completamente in questo provvedimento.

Da tempo, a livello internazionale e nazionale, in particolare in ambito comunitario, sono state avanzate contestazioni e avviate iniziative tese a garantire ad ogni specie allevata il rispetto dei suoi requisiti. Invece, ancor più delle leggi che dovrebbe superare, il provvedimento al nostro esame considera gli animali allevati come semplici oggetti da utilizzare a fini di profitto. Non mettiamo in dubbio la legittimità del fatto che si voglia realizzare un profitto, ma non possiamo consentire che gli animali siano trattati come oggetti.

Faccio un esempio che, a mio avviso, è clamoroso. Nel caso di contravvenzioni a norma dell'articolo 9, le sanzioni previste comportano il pagamento di una multa, poiché si sottintende che la responsabilità sia dell'allevatore. Nel secondo comma dello stesso articolo, però, si aggiunge che il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore. Non capisco in base a quale principio, se viene a mancare il controllo da parte dell'allevatore, l'animale in questione debba essere sterilizzato.

Siamo nell'ambito di una logica che considera gli animali semplici oggetti. Sarebbe come punire un eventuale uso scorretto di macchine con l'obbligo di svitarne alcuni pezzi in modo da impedirne il funzionamento. Tale ipotesi mi sembra assurda anche se riferita a macchine, ma trattandosi di animali lo è ancora di più.

Trovo assolutamente privo di buon senso, da un punto di vista economico oltre che della logica degli allevamenti, che le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme da parte degli allevatori accanto al pagamento di una multa

prevedano la sterilizzazione degli animali. Pensate a cosa succederà nella prima fase di applicazione della nuova legge: molti animali maschi, trovandosi in compagnia di femmine della loro specie, continueranno tranquillamente a fare quel che hanno sempre fatto da che mondo è mondo; chi dovrebbe informarli che la nuova legge impedisce agli animali di fare la monta?

Personalmente sono contrario ad un certo tipo di pratiche, in particolare alla sperimentazione del trapianto embrionale sugli animali, perché mi pare del tutto priva di senso quando, ai fini dell'allevamento, le tradizionali metodiche di riproduzione sono ottimali, funzionano da milioni di anni e non hanno dimostrato di essere inefficaci, mentre quelle più moderne, basate sui trapianti di embrioni, suscitano molte perplessità.

Se volete, si pone anche un problema etico sul quale molti commissari potranno non essere d'accordo; l'articolo 9 suscita alcuni problemi, esso prescrive che « a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative ».

Faccio un esempio banale: molti di voi avranno visto che spesso chi ha un giardino, per tenere perfettamente rasato il prato, al posto del tagliaerba utilizza pecore o capre perché è un sistema molto più comodo; in questi casi, se un maschio ed una femmina si trovano a contatto è molto probabile che, non essendo a conoscenza delle norme, facciano la monta. Mi domando quante persone saranno informate della nuova legge e conseguentemente iscriveranno all'albo i montoni; nel caso non lo facciano, vogliamo sterilizzare tutti questi capi a spese del proprietario solo perché non conosceva la legge? Credo sarebbe opportuno operare almeno una distinzione tra chi gestisce un vero e proprio allevamento e chi possiede solo pochi animali a diverso titolo.

Credete veramente che in campagna in tutti gli allevamenti di pecore i montoni verranno iscritti all'albo? Corriamo il rischio di approvare una legge definita in termini burocratici avendo invece di fronte soggetti, che sono gli allevatori, e altri soggetti — non oggetti —, che sono gli animali. In questo contesto, prevedere che si debba comunque sequestrare cautelarmente il capo e sterilizzarlo a spese del proprietario mi sembra inopportuno. Sono convinto che, se andassi a raccontare alla gente cosa succede in Parlamento, prima si metterebbe a ridere e poi si chiederebbe cosa stiamo facendo.

Posso comprendere il fine della legge, anche se non lo condivido, chiedo però almeno che venga scritta in modo da non creare un senso di disorientamento che, oltre a determinarne l'inapplicabilità, rischia di gettare il ridicolo sul Parlamento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, nella seduta odierna, l'XI Commissione ha dichiarato che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento e che, in data 31 ottobre 1990, la I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 1, comma 2, sia riformulato chiarendo il rapporto tra l'attuazione della politica comunitaria e le norme di carattere generale vevoli anche per le regioni a statuto speciale.

GIUSEPPE ZUECH, Relatore. Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti in sede di discussione sulle linee generali (tra cui ricordo gli onorevoli Torchio, Felissari, Procacci e Tamino) per il contributo che hanno fornito, sia pur ampliando il dibattito con considerazioni che in parte esulano dallo specifico argomento che stiamo trattando: mi riferisco in particolare all'intervento svolto dall'onorevole Procacci in merito alla problematica degli allevamenti intensivi. A questo proposito vorrei ricordare l'esistenza di regolamenti comunitari che stabiliscono norme precise in materia, ma che

non riguardano, naturalmente, il disegno di legge sulla riproduzione animale.

Il provvedimento in esame, al quale sono state apportate al Senato alcune parziali modifiche migliorative, pone un obiettivo molto serio e preciso, quello di mettere ordine in una materia tanto delicata qual è, appunto, la disciplina della riproduzione animale. Lo scopo principale è quello di introdurre in sede nazionale norme omogenee e corrispondenti alle direttive comunitarie.

L'iscrizione dei capi di bestiame nel libro genealogico consente un migliore controllo, in particolare dal punto di vista sanitario. Sappiamo quante malattie si diffondono negli allevamenti — brucellosi, tubercolosi, leucosi e così via — a causa della fecondazione naturale o artificiale, quindi si impone la necessità di severi controlli sanitari e morfologici per stabilire se il singolo esemplare abbia o meno caratteristiche migliorative per la specie. È questo l'obiettivo, pertanto mi sembra che perdano significato le considerazioni — pur interessanti — svolte poc'anzi da alcuni colleghi. Non si intende stabilire, onorevole Tamino, che chi possiede un montone non possa tenerlo nella propria azienda: può farlo benissimo, ma a condizione che l'esemplare abbia determinati requisiti e sia controllato da un punto di vista sanitario. Se prevedessimo regole diverse, rischieremmo di tornare indietro di anni in questo settore, creando problemi molto gravi.

Per quanto riguarda l'articolo 12, ricordo che la sentenza del Consiglio di Stato n. 455 del 27 luglio 1987 non consentiva l'attività degli operatori pratici al di fuori dei centri di produzione del seme, mentre con la norma in questione si mette in chiaro il ruolo specifico degli allevatori che, previa dichiarazione di idoneità, possono esercitare anche all'interno delle proprie aziende l'attività di operatori o di fecondatori pratici di inseminazione artificiale. In tal modo si evitano ritardi e diseconomie, specie nelle zone più svantaggiate, in cui non è facile ottenere la presenza del veterinario.

Ritengo sia opportuno invitare la Commissione affari costituzionali a rivedere il parere espresso. Una volta stabiliti i criteri fondamentali, infatti, non possono essere adottati principi diversificati all'interno dello stesso paese, consentendo che siano utilizzati per la riproduzione esemplari con caratteristiche differenti: occorre omogeneità, per cui il disegno di legge stabilisce che gli individui iscritti nei libri genealogici possano essere dedicati alla riproduzione in tutto il territorio nazionale. Prevedendo, invece, libri genealogici non omogenei in sede nazionale, non si ottempererebbe alle direttive comunitarie. Ritengo, pertanto, che sarebbe utile un approfondimento della questione da parte della Commissione affari costituzionali.

Confermo la mia fiducia nell'utilità del provvedimento, sebbene certamente non sia perfetto, per cui potremo cercare di migliorarne singoli aspetti. Per quanto riguarda, per esempio, il problema delle sanzioni, su cui si è soffermato l'onorevole Tamino, è chiaro che queste non sono mai gradite, tuttavia ritengo che una legge la quale non preveda sanzioni per le eventuali violazioni non abbia significato. Le pene stabilite dall'articolo 9 ritengo siano adeguate, e come tali qualificano come serio il provvedimento. Credo di poter affermare a ragion veduta, avendo operato nel settore (giravo per l'Italia per analizzare le caratteristiche morfologiche dei capi di bestiame), che il disegno di legge in esame muove nella direzione di un maggiore sviluppo della zootecnia e, soprattutto, garantisce gli allevatori dalla sanità del seme che viene utilizzato per la riproduzione. Si tratta di un aspetto molto importante, considerate le gravi malattie che — come ho già ricordato — si sono diffuse in passato perché non venivano effettuati controlli adeguati sui riproduttori. Auspico quindi che la nostra Commissione (previa — ripeto — richiesta di riesame del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali) vorrà approvare in tempi brevi il provvedimento, che è tanto atteso dagli allevatori italiani.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo sia superfluo ricordare che il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, che considera importante soprattutto perché mette il nostro paese, attualmente molto arretrato rispetto ai traguardi raggiunti dalla ricerca tecnica e scientifica, allo stesso livello di quelli più avanzati. Voglio ricordare che la legge precedente in questa materia risale a quarant'anni fa; da allora molti passi avanti si sono registrati in questo campo ed il provvedimento al nostro esame rappresenta uno sforzo per recuperare il tempo perduto.

Un altro elemento, poi, ha reso necessario un nuovo intervento legislativo su questa materia: il trasferimento di gran parte della competenza e dei poteri amministrativi e gestionali alle regioni.

Siamo convinti che le disposizioni contenute in questo disegno di legge serviranno a migliorare la selezione del nostro patrimonio zootecnico ed a coordinare in modo più serio e valido l'attività delle regioni con quella del Governo.

Concordo con la proposta di chiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del proprio parere. In un primo tempo addirittura si voleva vincolare il parere favorevole alla cancellazione dal testo del secondo comma dell'articolo 1; in un secondo momento, grazie all'intervento del Governo, questa presa di posizione è stata largamente riveduta ma, a mio parere, in modo non ancora soddisfacente. Se si vuole evitare che il provvedimento torni al Senato, bisogna certamente chiedere alla I Commissione un riesame del proprio parere.

Vorrei esporre le ragioni per le quali concordo con le valutazioni espresse dal relatore a questo proposito. In primo luogo, il provvedimento al nostro esame ha natura di legge-quadro, detta cioè alle regioni i principi secondo i quali debbono legiferare in materia e non può svolgere questa funzione se non fissa norme valide per tutto il paese. Si tratta di una riforma generale alla quale tutti gli enti

locali, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, devono adeguarsi. D'altra parte, questo provvedimento recepisce direttive precise della Comunità europea, che devono necessariamente essere rese obbligatorie per tutti i soggetti interessati.

Voglio anche ricordare che il certificato genealogico previsto dalla legge, in futuro diventerà internazionale, sarà quindi valido a livello comunitario; chi non si adeguerà a questa normativa, pertanto, rimarrà tagliato fuori dal sistema europeo. Chi ritenesse di agevolare le regioni limitando l'ambito della legge, in realtà finirebbe per danneggiarle, poiché, ripeto, chi non si uniformerà a questa normativa sarà tagliato fuori dalla possibilità di accedere a determinati mercati.

Per rispondere alle osservazioni degli onorevoli Tamino e Procacci, vorrei ricordare che vi sono tutt'una serie di proposte e di miglioramenti tecnici preoccupati appunto del cosiddetto benessere degli animali; non solo vengono fissati spazi minimi per l'allevamento dei suini, vitelli e altri animali, ma si stabiliscono norme precise anche in materia di trasporto del bestiame, al fine di evitare gli sconci, che spesso vediamo sulle autostrade, di animali che viaggiano accalcati uno sull'altro ed all'aperto. Si tratta di norme ancora *in itinere*, che presto saranno oggetto di un regolamento comunitario.

Desidero fare un'ultima osservazione di carattere terminologico: sarebbe opportuno sostituire il termine « fecondatori laici » con « operatori pratici ».

PRESIDENTE. Il Governo ed il relatore hanno proposto di chiedere alla I Commissione il riesame del parere; se la Commissione concorda con questa proposta, si potrebbe accantonare l'articolo 1 in attesa del nuovo parere ed iniziare l'esame degli articoli successivi, cui sono già stati presentati alcuni emendamenti.

GIANNI TAMINO. Desidero porre una questione di metodo. È evidente che se la Commissione affari costituzionali non mutasse il parere già espresso, si renderebbe

necessario modificare l'articolo 1, con la conseguenza di rendere inevitabile il rinvio del provvedimento al Senato. In tal caso, potrebbe esserci una disponibilità della Commissione ad introdurre anche altre modifiche. Riterrei più opportuno, quindi, verificare prima se vi sia la disponibilità da parte della I Commissione a rivedere il parere, poiché questo non mi sembra irrilevante ai fini del proseguimento della nostra discussione. In tal senso riterrei opportuno rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli.

LINO OSVALDO FELISSARI. La possibilità teorica individuata dal collega Tamino mi induce ad aderire alla sua proposta di rinviare l'esame degli articoli. Avevo già sottoposto al relatore ed al Governo alcune ipotesi di modifica degli articoli 5 e 7 del provvedimento, alle quali avevano mostrato di non essere contrari, ma si opponeva il fatto che ciò avrebbe comportato un rinvio del disegno di legge al Senato, che invece si voleva evitare. A mio parere non è del tutto ininfluenza — e non credo lo sia neanche per la posizione del relatore e del Governo — il fatto che vi sia la possibilità di approvare definitivamente il testo oppure che essa debba essere inviato nuovamente al Senato.

FRANCESCO BRUNI. Credo si possa sostanzialmente aderire all'idea di attendere l'eventuale revisione del parere della I Commissione, prima di proseguire l'iter del provvedimento.

Vorrei però rilevare che a me pare strana la richiesta della Commissione affari costituzionali, in quanto nel testo non si afferma esplicitamente che viene recepita una direttiva comunitaria; non comprendo, quindi, come possa essere sostenuta la tesi affermata dalla I Commissione. Certamente, nella relazione che accompagna il disegno di legge è indicato il recepimento della direttiva, ma la relazione non costituisce parte integrante del testo normativo.

GUIDO MARTINO. Per quanto riguarda la proposta di richiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso, mi trovo perfettamente d'accordo con la tesi che è stata sostenuta, secondo cui, essendo quello in esame un disegno di legge-quadro, deve potersi imporre anche negli ambiti riservati all'autonomia regionale. Ogni regione, infatti, ha la possibilità di regolare la materia attraverso proprie leggi, ma in ottemperanza alla legge-quadro.

Desidero inoltre rilevare che, anche se nel testo non fosse contenuto alcun riferimento alle direttive comunitarie, tuttavia esso risponde a diverse direttive, che dal nostro paese sono state accettate e devono essere comunque rispettate. In proposito, non mi trovo quindi d'accordo con le tesi sostenute dal relatore, dal rappresentante del Governo e dall'onorevole Bruni.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno accedere alla richiesta di invitare la Commissione affari costituzionali a rivedere il parere espresso e di rinviare, nell'attesa, l'ulteriore iter del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO